



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 7 dicembre 2021 n.197

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- vista l'Ordinanza n.4-2020 – Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica – emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020;
- viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;
- considerata la sentenza del Collegio Garante per la Costituzionalità delle Norme n.11 del 2 novembre 2021 in cui si rilevava che “La normativa limitativa dei diritti che grava sui non vaccinati trova giustificazione nel principio di garanzia della collettività che a protezione della salute della cittadinanza impone il temporaneo e limitato sacrificio dei diritti dei non vaccinati”
- considerate le dichiarazioni rilasciate dal Direttore Regionale dell'OMS per l'Europa del 4 novembre 2021 e, in particolare, l'appello alle autorità sanitarie a riconsiderare le cosiddette “misure sociali” quali i test, il distanziamento, la ventilazione degli spazi interni e l'utilizzo di mascherine;
- considerato altresì come la stessa OMS sottolinei l'importanza delle misure sociali accanto alla rapida, equa e generalizzata vaccinazione per prevenire la recrudescenza del COVID-19 e garantire la libertà di continuare a vivere, evitando blocchi diffusi e dannosi;
- valutato l'evolversi della situazione epidemiologica nella Repubblica di San Marino e pertanto con l'obiettivo di contrastare l'aumento dei contagi all'interno della Repubblica di San Marino e preservare la tenuta della struttura sanitaria pubblica le cui risorse, visto l'incremento dei contagi e dei ricoveri e la necessità di seguire un numero sempre maggiore di assistiti al domicilio, sono gravemente concentrate sulle attività di tracciamento, effettuazione di tamponi, oltre alle attività di vaccinazione con dosi booster;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.23 adottata nella seduta del 6 dicembre 2021;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto – legge, ove non diversamente disposto nei successivi articoli, si applicano a far data dalle ore 05.00 di giovedì 9 dicembre 2021 e fino a venerdì 14 gennaio 2022.
2. La durata dello stato di emergenza sanitaria è prorogata fino al 30 aprile 2022.

3. Nelle abitazioni private sono vivamente sconsigliati gli assembramenti e sono vietati eventi e feste da ballo.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 3 del Decreto - Legge 16 giugno 2021 n.109 e successive modifiche)

1. L'articolo 3 del Decreto - Legge 16 giugno 2021 n.109, come modificato dall'articolo 3bis del Decreto - Legge 29 ottobre 2021 n.182, è così sostituito:

“Art. 3

(Validità delle certificazioni)

1. La certificazione COVID-19 di cui all'articolo 2, lettera a) ha una validità di una settimana a partire da quindici giorni dalla prima dose oppure nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dall'ISS, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato dal Piano Nazionale di Vaccinazione.

2. A seguito della somministrazione della dose vaccinale booster, la certificazione COVID-19 di cui all'articolo 2, lettera a) ha una validità di nove mesi.

3. La certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19 di cui all'articolo 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dall'ISS ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto - legge, sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione.

4. La certificazione COVID-19 per il test molecolare o antigenico rapido di cui all'articolo 2, lettera c) con esito negativo al virus SARS-CoV-2, ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche dell'ISS e da quelle private specificatamente autorizzate.

5. La certificazione COVID-19 di cui all'articolo 2, lettera d), per conta anticorpale con esito positivo, ha una validità di un mese dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche dell'ISS e da quelle private specificatamente autorizzate.

6. Contestualmente al rilascio, l'ISS può provvedere a rendere disponibili le singole certificazioni e il San Marino Digital Covid Certificate (SMDCC) di cui ai precedenti commi nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

7. Le certificazioni di cui al presente articolo cessano di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.”

Art. 3

(Utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico)

1. È fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico, sia per gli utenti sia per gli operatori, ad esclusione dei casi in cui:

- a) siano previste misure differenti stabilite con protocolli validati dall'ISS;
- b) il soggetto sia solo o con il proprio nucleo di conviventi.

2. Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1:

- a) i bambini al di sotto dei sei anni;
- b) i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.

3. Nelle attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è obbligatorio indossare la mascherina all'entrata, all'uscita, durante ogni spostamento interno, rispettando in questi contesti il distanziamento interpersonale non inferiore a 1,5 metri. Durante la sosta in fila per accedere al servizio mensa, è altresì obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri all'interno e all'esterno della sala mensa.

4. Ogni attività aperta al pubblico ha l'obbligo di fare osservare l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione.

5. È fatto obbligo di indossare correttamente sui mezzi di trasporto pubblici i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, preferibilmente di tipo FFP2. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, e soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.

6. Non sono considerati dispositivi di protezione delle vie respiratorie le visiere parafiate in plexiglass.

Art. 4

(Utilizzo della mascherina all'aperto)

1. È sempre caldamente consigliato l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'aperto.

2. È obbligatorio l'utilizzo della mascherina all'aperto in caso di eventi o comunque ogniqualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri.

Art.5

(Disposizioni in merito al possesso della documentazione sanitaria)

1. L'accesso alle attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande, qualora avvenga in locali al chiuso, quali bar, ristoranti, mense quali bed & breakfast, agriturismi, hotel, e strutture ricettive in genere, sale giochi, ai luoghi della cultura di cui all'articolo 8, a congressi e meeting di cui all'articolo 9, nonché alle strutture sportive pubbliche e private di cui all'articolo 13, è consentito unicamente agli avventori in possesso di uno dei seguenti documenti in corso di validità:

- a) San Marino Digital Covid Certificate (SMDCC) di cui al Decreto – Legge 16 giugno 2021 n. 109 già disponibile all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico, o equivalente EU Digital COVID Certificate (EUDCC), verificabile tramite la apposita applicazione gratuita COVerifica19.SM ;
- b) Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 di cui all'articolo 16 e all'Allegato 2 del Decreto – Legge 30 aprile 2021 n.85 recante data di avvenuta vaccinazione terminata non oltre i 9 mesi precedenti;
- c) certificato anticorpale di cui all'articolo 3, comma 4, del Decreto – Legge 16 giugno 2021 n.109 come modificato dall'articolo 3bis del Decreto – Legge n. 182/2021 avente esito non inferiore 100 AU/ml (corrispondenti a 14,2 BAU/ml[1] secondo l'unità di misura adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità OMS-WHO) effettuato entro un mese;
- d) apposito certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 9 mesi precedenti;
- e) apposito certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare effettuato presso l'ISS, presso le farmacie sammarinesi o presso strutture sanitarie autorizzate, nell'arco delle ultime 48 ore per tampone antigenico e 72 ore per tampone molecolare.

2. La verifica del possesso di uno dei documenti di cui al comma 1, in corso di validità, è effettuata da personale a ciò adibito a cura della proprietà, del gestore o dell'organizzazione su tutti i soggetti con età superiore ad anni 12. Tale limite di età è fissato ad anni 16 per l'accesso alle strutture sportive di cui all'articolo 13.

3. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 i supermercati e le attività di vendita di generi alimentari, anche per animali.
4. Nei centri commerciali la verifica del possesso di uno dei documenti di cui al comma 1 avviene unicamente all'accesso in una delle attività elencate al comma 1.
5. In tutte le attività aventi luogo presso le sedi di operatori economici che abbiano come oggetto di licenza principale "discoteca, sale da ballo, night club e simili" e svolte in strutture con conformità edilizia per locale da ballo funzione C9 di cui al comma 1 dell'articolo 83 della Legge 14 dicembre 2017 n.140, è consentito l'accesso solamente a coloro che siano in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui comma 1, lettere a), b) e d). Le feste da ballo in locali diversi da quelli di cui al periodo precedente sono sospese.
6. La partecipazione alle attività degli organi istituzionali e all'attività istituzionale in genere è subordinata al possesso di uno dei documenti di cui al comma 1. La verifica del possesso di tale documento è effettuata dal personale della Guardia di Rocca. In caso di riunione in presenza in sedi differenti da Palazzo Pubblico, tale verifica viene eseguita da parte di chi la presiede e convoca.
7. Le persone non vaccinabili per certificato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale, accedono alle strutture di cui al comma 1 presentando l'attestazione medica di impossibilità alla vaccinazione.
8. Per le attività ricettive e limitatamente alle prenotazioni già effettuate al momento della pubblicazione del presente decreto - legge, la verifica del possesso della documentazione di cui al comma 1 si applica a far data dalle ore 05.00 di lunedì 13 dicembre 2021.

Art.6

(Ulteriori disposizioni per le attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, nei locali al chiuso aperti al pubblico ove sia prevista la somministrazione di cibi e bevande, possono essere serviti unicamente i clienti che, in base all'applicazione del distanziamento di almeno 1,5 metri tra tavoli adiacenti, trovano posto al tavolo all'interno o all'esterno dei locali in un numero massimo, per ciascun tavolo e tenuto conto del distanziamento, di sei persone.
2. Il limite numerico di cui al comma 1 non si applica qualora al medesimo tavolo siano presenti unicamente soggetti conviventi o siano tutti in possesso dei documenti di cui all'articolo 5 comma 1, lettere a), b) e d).

Art.7

(Accesso alle strutture sanitarie)

1. L'accesso dell'utenza alle strutture sanitarie pubbliche e private è consentito solo con il possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5, comma 1. Tale obbligo non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, ai minori di 12 anni e alle situazioni di emergenza.
2. Può prestare la sua opera, all'interno delle strutture sanitarie private, solamente il personale sanitario in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d).
3. Il personale sanitario sospeso dall'ordine di propria pertinenza in Italia, non è abilitato a prestare la sua opera in territorio sammarinese.

Art. 8

(Ulteriori disposizioni su Musei, Teatri e Cinema ed eventi in genere)

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, i teatri, i musei, le biblioteche e tutti i luoghi della cultura ospitano il pubblico nella misura dell'80% della capienza massima prevista. È prescritto per il pubblico l'uso della mascherina.
2. Non è consentita alcuna consumazione all'interno delle sale cinematografiche, teatrali e luoghi della cultura in genere, ma unicamente nell'area bar degli stessi e nel rispetto dei distanziamenti e dell'utilizzo dei presidi per l'igienizzazione.

Art. 9

(Disposizioni su svolgimento di riunioni ed assemblee)

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, le riunioni, le conferenze, i congressi, i meeting, i convegni e similari, sono consentiti quantificando l'utenza nella misura dell'80% della capienza massima prevista. È prescritto per i partecipanti l'uso della mascherina. Nello svolgimento di riunioni ed assemblee sono consigliate, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto.
2. In ottemperanza al Decreto - Legge 29 marzo 2020 n.56 e successive modifiche le superiori disposizioni, si applicano anche a tutte le riunioni assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie ad eccezione delle assemblee che, a norma di legge, richiedono la forma dell'atto pubblico.

Art. 10

(Svolgimento di cerimonie religiose e civili)

1. Le cerimonie religiose e civili sono consentite per tutti i culti praticati nella Repubblica di San Marino nel rispetto delle misure igienico-sanitarie e dei presidi di sicurezza stabiliti con apposita delibera del Congresso di Stato.

Art. 11

(Disposizioni riguardanti la scuola)

1. È fatto obbligo di indossare correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutti gli utenti che accedono all'interno delle scuole, ivi compresi gli alunni al di sopra dei sei anni di età, salvo per il tempo necessario al consumo dei pasti, nello svolgimento di attività motoria che deve essere organizzata in modo da garantire costantemente il distanziamento interpersonale di 2 metri, durante le interrogazioni che devono essere effettuate dal banco e durante l'outdoor education laddove sia possibile mantenere il distanziamento.
2. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.
3. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo si fa riferimento ai protocolli sanitari stabiliti dai Dipartimenti ISS con la Protezione Civile ed il Dipartimento Istruzione.

Art. 12

(Modifica del calendario scolastico)

1. In deroga alla normativa in materia, le modifiche al calendario scolastico 2021/2022 sono proposte dal Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura al Congresso di Stato, senza necessità del parere della Consulta per l'Istruzione.

Art.13

(Attività sportive)

1. L'accesso alle strutture sportive pubbliche e private al chiuso, nonché lo svolgimento di attività sportive collettive o individuali di contatto all'aperto è consentito a coloro che siano in possesso di uno dei documenti di cui all'articolo 5, comma 1 del presente decreto - legge.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle persone non vaccinabili per certificato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale e ai minori di età inferiore ad anni 16.
3. Le attività sportive agonistiche federali o di club afferenti a competizioni sportive di calendario nazionale italiano e/o internazionali, oppure esami o concorsi internazionali o italiani, si svolgono sulla base dei protocolli sanitari disposti dalle Organizzazioni Sportive di riferimento. Tale disposizione si applica anche in merito alla presenza del pubblico a tali competizioni. Tali protocolli devono essere trasmessi al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.
4. Restano salve tutte le disposizioni in vigore contenute nell'articolo 4 del Decreto -Legge 16 giugno 2021 n.107, non in contrasto con le norme del presente articolo.
5. Le manifestazioni sportive al chiuso, oltre a consentire l'accesso a coloro che siano in possesso di uno dei documenti di cui all'articolo 5, comma 1 del presente decreto - legge, ospitano il pubblico nella misura dell'80% della capienza massima prevista. È prescritto per il pubblico l'uso della mascherina.

Art. 14

(Modalità di remunerazione genitore che assiste il minore in quarantena)

1. Nel caso in cui un minore di età compresa fra 0 e 14 anni sia sottoposto a quarantena, al genitore che lo assiste è riconosciuta la facoltà di astensione dal lavoro con corresponsione dell'indennità economica per inabilità temporanea al lavoro.
2. Per tutta la durata della quarantena del minore, il genitore che lo assiste ai sensi del comma 1, deve essere il medesimo.

Art. 15

(Rafforzamento delle misure di controllo e sanzioni)

1. Per la durata del presente decreto - legge i Corpi di Polizia rafforzano il monitoraggio a campione nei locali aperti al pubblico verificando il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto – legge.
2. Il mancato rispetto da parte dell'utente degli obblighi di cui all'articolo 3, all'articolo 4, comma 2, all'articolo 5, all'articolo 7, comma 1, all'articolo 8, comma 2, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 300,00 (trecento/00) con facoltà di oblazione volontaria.
3. Il mancato rispetto da parte di operatore economico con attività aperta al pubblico degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 4, all'articolo 5, all'articolo 6, all'articolo 9, all'articolo 13, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 300,00 (trecento/00) con facoltà di oblazione volontaria.

4. In caso di reiterazione, nell'arco di 30 giorni, delle infrazioni inerenti gli operatori economici, oltre alle sanzioni di cui al comma 3, si provvede alla sospensione temporanea ed immediata della licenza d'esercizio per giorni 15 (quindici). È esclusa la facoltà di oblazione volontaria.

5. Il termine per l'invio della notifica ai trasgressori per le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al presente decreto - legge, è fissato in 60 (sessanta) giorni.

6. Nel caso in cui i trasgressori siano persone non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, gli stessi devono provvedere all'immediato pagamento dell'importo o produrre idonea fideiussione di terzi che garantisca tale pagamento: in difetto di ciò l'agente accertatore provvede al ritiro cautelare della patente di guida o altro documento identificativo della persona che verrà restituito contestualmente al versamento della somma dovuta.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 dicembre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini